



COMUNE DI CARREGA LIGURE

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Via Capoluogo 48, 15060

Tel. - Fax +39 0143 97115

comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it

Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

**OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 147 ORDINANZA PER RIPRISTINO DELLA
CARREGGIATA DELLA SP147 AL KM 7+800, IN COMUNE DI CARREGA LIGURE**

ORDINANZA N. 7

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a causa del cedimento del versante sulla strada provinciale n. 147 in corrispondenza del km 7+800, con in data 1° Maggio 2022 è stata disposta la chiusura totale al traffico della strada provinciale, al km 7+800, in comune di Carrega Ligure;
- sul suddetto tratto sono stati eseguiti lavori di realizzazione di barriera paramassi, reti di contenimento e strumenti di monitoraggio per consentire il transito in sicurezza.
- a causa di un fenomeno di caduta massi, avvenuto nel Febbraio 2025, che ha interessato la medesima strada provinciale nei pressi del km 7+800, e che ha danneggiato parzialmente le barriere di contenimento, la Provincia di Alessandria con ordinanza N°1736 in data 22/05/2025 ha disposto la chiusura della viabilità;
- **CONSIDERATO** che il perdurare della chiusura genera l'impossibilità di una gestione dei servizi essenziali alla popolazione, così come individuati anche dalla Regione Piemonte all'interno del sito internet istituzionale (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/servizi-essenziali-alla-popolazione-montagna>):
 - Servizi essenziali
 - In tale contesto si individuano quali servizi essenziali per la popolazione residente in territorio montano i seguenti ambiti: socio sanitario – istruzione – trasporti e servizi. Nello specifico si elencano alcuni esempi: sportello sanitario, armadio farmaceutico, sostegno alle scuole montane, sostegno ai trasporti locali e scolastici, servizio postale – telefonico – televisivo.
- **CONSIDERATO** altresì che la chiusura della S.p. 147 causa la violazione sistematica ed il contrasto, perduranti e reiterati della Provincia di Alessandria, alle norme sancite dalla Costituzione Italiana in relazione ai seguenti diritti fondamentali:
 - Violazione dell'articolo 2 della Costituzione Italiana per mancata solidarietà politica, economica e sociale nei confronti degli abitanti, residenti e saltuari, del Comune di Carrega Ligure e verso l'ente locale stesso;
 - Contrasto della libertà al diritto di voto articolo 48 della Costituzione Italiana;
 - Contrasto al diritto di istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione Italiana;
 - Contrasto al Diritto al lavoro sancito dagli artt. 1, 35, 36 e 38 della Costituzione Italiana;
 - Contrasto al Diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione Italiana.



COMUNE DI CARREGA LIGURE

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Via Capoluogo 48, 15060

Tel. - Fax +39 0143 97115

comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it

Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

EVIDENZIATO che:

- le motivazioni per la chiusura sono legate ad un parziale danneggiamento di una parte della barriera protettiva segnalato dai tecnici senza tuttavia alcuna relazione dettagliata dello stato di danneggiamento;
- nel periodo dalla chiusura fino alla data odierna non si sono più verificati distacchi importanti di materiale tale da presentare un rischio per l'incolumità;
- il sistema di monitoraggio basato su sensori è funzionante e fornisce costantemente indicazioni sull'evoluzione del versante, garantendo un tempo di intervento in caso di problematiche;
- la popolazione residente e non residente subisce un rischio superiore dovuto alla chiusura, rispetto ad un'apertura controllata e per fasce orarie, per mancanza di soccorsi e di servizi basilari rispetto alla possibilità di un cedimento repentino che potrebbe danneggiare ulteriormente una barriera comunque presente.
- che il capoluogo e le Frazioni di Connio, Fontanachiusa e Magioncalda, nonché la località Capanne di Carrega necessitano che venga effettuato il servizio di ritiro rifiuti per evitare la possibilità di insorgenza di problemi igienico-sanitari.
- che la popolazione residente e non residente necessita di effettuare visite mediche e/ di recarsi dal medico di famiglia che ha studio in Cabella Ligure, oltre che acquistare medicinali nelle farmacie di Albera Ligure o Cantalupo Ligure.
- che nelle suddette località è necessario da parte del Comune provvedere alla corretta manutenzione della viabilità Comunale per garantire la pubblica sicurezza, che verrebbe resa quasi impossibile in caso di ulteriore prolungata interruzione, essendo il Comune di fatto diviso a metà territorialmente e provvisto di mezzi limitati.
- Che nel periodo attuale la popolazione aumenta esponenzialmente grazie all'afflusso di non residenti proprietari di seconde case, aumentando di fatto i rischi sopra evidenziati.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n°6 del 2025;

PRESO ATTO dell'annullamento avvenuto in data 02/07/2025 da parte del prefetto della suddetta ordinanza;



COMUNE DI CARREGA LIGURE

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Via Capoluogo 48, 15060

Tel. - Fax +39 0143 97115

comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it

Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

CONSIDERATO che la Provincia di Alessandria ha interrotto non solo la viabilità tramite la chiusura dei cancelli, ma ha ostruito la carreggiata ponendo alcuni new Jersey a bloccarla interamente.

VISTO che tale azione mina la sicurezza degli abitanti rendendo impossibile un eventuale transito di mezzi di soccorso in caso di emergenza.

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICONOSCIUTO l'ambito di applicazione dell'articolo 54 D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Lo sgombero immediato della carreggiata sulla SP147 per permettere il transito a mezzi di soccorso in caso di emergenza

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'inosservanza di un'ordinanza configura il reato di cui all'art. 650 del codice penale e la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.



COMUNE DI CARREGA LIGURE

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Via Capoluogo 48, 15060

Tel. - Fax +39 0143 97115

comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it

Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

DISPONE

- la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale nonché affissa per la dovuta informazione;
- la presente ordinanza sia trasmessa alla Provincia di Alessandria;
- la presente ordinanza sia trasmessa inoltre ai seguenti enti:
 - Prefettura di Alessandria;
 - Ministero dell'Interno;
 - Ministero dei Trasporti;
 - Questura di Alessandria;
 - Corpo dei Carabinieri – Comando Stazione di Cabella Ligure.

Carrega Ligure, 30/06/2025

IL SINDACO
Ing. Luca Silvestri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005